

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2382

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIRAUDI, MIOTTI CARLI AMALIA, BOTTA, CASTELLUCCI

Presentata il 5 marzo 1970

**Riconoscimento del servizio prestato nella scuola primaria
ai fini del trattamento economico e di carriera nella scuola
media**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto a tutti lo sviluppo di cui è stata oggetto in questi ultimi dieci anni, la scuola nel nostro paese, mediante un complesso di provvedimenti che l'hanno posta in movimento verso traguardi avanzati, come partecipazione di giovani, assistenza ai più meritevoli e meno favoriti dalle condizioni economiche, come ordinamento — specie nel settore più travagliato che è quello dell'adolescenza — ed anche come incipiente democratizzazione delle sue strutture.

Purtroppo la scuola, sotto la spinta delle leggi innovatrici che hanno, tra l'altro, creato strutture nuove come la scuola materna statale e la scuola media dell'obbligo (senza ricordare le sperimentazioni nel settore della istruzione professionale e tecnica), non sempre ha potuto corrispondere sicuramente alle attese sociali che avevano promosso quelle leggi, per mancanza di personale specificatamente preparato.

Il rimedio non poteva essere che uno: quello di attingere il personale dove esisteva e dove aveva già dato buona prova di sé, dal punto di vista professionale e culturale.

La scuola primaria divenne così la fonte da cui la scuola dell'obbligo prima e quella

materna poi, andarono a prelevare il personale occorrente per potere funzionare anche nei piccoli centri ove era stata istituita. Gli insegnanti elementari, a cui era stata tolta con un'improvvida decisione la scuola post-elementare (6°; 7°; 8°), dettero la parte migliore di sé per fare vivere e prosperare il nuovo virgulto che era nato senza che fossero state prese le necessarie precauzioni in ordine al materiale principale che ne potesse assicurare lo sviluppo, e cioè i docenti.

Ma agli insegnanti elementari, dotati di laurea e passati in servizio presso la scuola primaria, era riservato un trattamento economico e giuridico inadeguato ed ingiusto, per effetto della legge 22 settembre 1952, n. 203, che riconosceva solo metà del suddetto servizio e limitatamente al periodo di dieci anni. Ed anche se tale limite massimo di dieci anni era abolito dall'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 105, restava pur sempre la grave ingiustizia del riconoscimento limitato alla metà del servizio prestato nella scuola primaria, e ciò costituiva tra l'altro una forte remora perché tale personale fosse invogliato a passare ad insegnare nella scuola media.

I presentatori della presente proposta di legge intendono rimuovere tale ingiustizia, proponendo che tutto il servizio prestato prima dell'ingresso nella scuola media anche secondaria, sia valutato ai fini economici e di carriera. Essi ritengono che la funzione docente sia unica indipendentemente dall'ordine della scuola in cui si è chiamato ad insegnare, e perciò su tale base di unicità devono poggiare i provvedimenti legislativi che riguardano il trattamento economico e lo stato giuridico del docente.

Evidenti ragioni umane, economiche, sociali militano a favore della presente iniziativa e su di esse non è il caso di soffermarsi a lungo: un motivo non va sottaciuto ed è

quello attinente alla funzionalità della scuola di nuova elezione, al cui servizio molti insegnanti hanno evitato di porsi proprio per il danno che avrebbero subito per effetto delle già citate leggi n. 203/1952 e n. 105/1958.

Poiché, dunque, la presente proposta, oltreché conseguire obiettivi di giustizia nei confronti di un personale benemerito della pubblica educazione, persegue anche propositi di assicurare docenti qualificati, come sono nella stragrande maggioranza gli insegnanti elementari laureati, alla scuola media, rimuovendo un ostacolo al loro ingresso, si è certi che gli onorevoli colleghi ne favoriranno la approvazione, come merita ogni iniziativa diretta al bene della collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il servizio prestato nel ruolo insegnante o direttivo degli insegnanti elementari o in altri ruoli di insegnamento di gruppo *B*, è interamente valutato ai fini di trattamento economico e di carriera dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale tecnica.

La valutazione di tale servizio viene computata all'atto della nomina ad ordinario o, per gli istitutori, a stabile.